Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 novembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 18 ottobre 1962, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

IOVINO Vincenzo, l'11 febbraio 1961 in Glain - Liegi (Belgio).

In occasione di un grave sinistro, verificatosi nell'interno del pozzo di una miniera, nel quale trovavano la morte un ingegnere belga e quattro minatori, sebbene ferito, incurante del grave pericolo cui andava incontro, si prodigava nel soccorrere i compagni rimasti imprigionati nella galleria ormai allagata, riuscendo a trarre in salvo, a nuoto, un sorvegliante ferito e svenuto.

FERRARI Luciano, vigile del fuoco, il 2 agosto 1961 in Genova.

Componente di una squadra di vigili del fuoco sommozzatori, dando prova di eccezionale attaccamento al dovere, ammirevole sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si prodigava incessantemente, per ore e ore, nelle rischiosissime operazioni di salvataggio, felicemente riuscite, di sette operai rimasti prigionieri, per l'improvviso cedimento del fondale, nella campana di un cassone pneumatico.

BRUNO Mario, vigile del fuoco, il 2 agosto 1961 in Genova.

Componente di una squadra di vigili del fuoco sommozzatori, dando prova di eccezionale attaccamento al dovere, ammirevole sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si prodigava incessantemente, per ore e ore, nelle rischiosissime operazioni di salvataggio, felicemente riuscite, di sette operai rimasti prigionieri, per l'improvviso cedimento del fondale, nella campana di un cassone pneumatico.

CARNEVALI Augusto, vigile del fuoco, il 2 agosto 1961 in Genova.

Componente di una squadra di vigili del fuoco sommozzatori, dando prova di eccezionale attaccamento al dovere, ammirevole sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si prodigava incessantemente, per ore e ore, nelle rischiosissime operazioni di salvataggio, felicemente riuscite, di sette operai rimasti prigionieri, per l'improvviso cedimento del fondale, nella campana di un cassone pneumatico.

CAVALLETTI Dante, vigile del fuoco, il 2 agosto 1961 in Genova.

Componente di una squadra di vigili del fuoco sommozzatori, dando prova di eccezionale attaccamento al dovere, ammirevole sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si prodigava incessantemente, per ore e ore, nelle rischiosissime operazioni di salvataggio, felicemente riuscite, di sette operai rimasti prigionieri, per l'improvviso cedimento del fondale, nella campana di un cassone pneumatico.

CHESI Luigi, vigile del fuoco, il 2 agosto 1961 in Genova.

Componente di una squadra di vigili del fuoco sommozzatori, dando prova di eccezionale attaccamento al dovere, ammirevole sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si prodigava incessantemente, per ore e ore, nelle rischiosissime operazioni di salvataggio, felicemente riuscite, di sette operai rimasti prigionieri, per l'improvviso cedimento del fondale, nella campana di un cassone pneumatico.

NENI Luigi, vigile del fuoco, il 2 agosto 1961 in Genova.

Componente di una squadra di vigili del fuoco sommozzatori, dando prova di eccezionale attaccamento al dovere, ammirevole sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si prodigava incessantemente, per ore e ore, nelle rischiosissime operazioni di salvataggio, felicemente riuscite, di sette operai rimasti prigionieri, per l'improvviso cedimento del fondale, nella campana di un cassone pneumatico.

RUSSO Sebastiano, vigile del fuoco, il 2 agosto 1961 in Genova.

Componente di una squadra di vigili del fuoco sommozzatori, dando prova di eccezionale attaccamento al dovere, ammirevole sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si prodigava incessantemente, per ore e ore, nelle rischiosissime operazioni di salvataggio, felicemente riuscite, di sette operai rimasti prigionieri, per l'improvviso cedimento del fondale, nella campana di un cassone pneumatico.

Alla memoria del capotreno delle Ferrovie dello Stato **OSS Secondo,** il 20 novembre 1961 in Fortezza (Bolzano).

Capotreno, nel generoso tentativo di soccorrere un collega di lavoro, impegnato in una rischiosa manovra, rimaneva egli stesso mortalmente schiacciato tra due vagoni. Mirabile esempio di altruismo, spinto fino all'olocausto della vita.

MANCA Salvatore, carabiniere, il 16 aprile 1962 in Vercelli.

A diporto in una strada cittadina, affrontava — incurante del grave pericolo cui andava incontro — un alienato di mente, che, nella pubblica via, armato di scure, minacciava di morte i numerosi passanti. Dopo lunga colluttazione riusciva a disarmare l'energumeno, immobilizzandolo fino al sopraggiungere di rinforzi. Mirabile esempio di generoso altruismo e senso del dovere.

Medaglie di bronzo

MARRAS Antonio, agente scelto di custodia, il 30 novembre 1959 in Viterbo.

Con alto senso del dovere affrontava — unitamente ad altri agenti — un pericoloso detenuto in stato di sovraeccitazione. Nel tentativo di ridurre l'energumeno all'impotenza, riportava la completa frattura dell'avambraccio destro.

PELLEGRINI Carlo, il 25 giugno 1961 in Buggiano (Pistoia).

Con generoso impulso e spirito di altruismo, si tuffava nelle profonde ed insidiose acque di uno stagno in soccorso di due giovani in procinto di annegare. Dopo notevoli e rischiosi sforzi riusciva a salvare uno dei due malcapitati. mentre l'altro annegava miseramente.

Alla memoria di **CORRADINI Guido**, il 13 agosto 1961 in Calvene (Vicenza).

Nel generoso tentativo di soccorrere un compagno di giuochi caduto nelle profonde ed insidiose acque di un canale, veniva travolto dalla impetuosa corrente ed annegava miseramente, vittima del suo nobile altruismo.

VARETTO Renzo, il 27 agosto 1961 in Castellamonte (Torino).

Con prontezza e coraggio si tuffava — unitamente ad altro volenteroso — nelle acque di un fiume in soccorso di due giovani in procinto di annegare, riuscendo a trarli in salvo alla riva.

TALENTINO Sergio, il 27 agosto 1961 in Castellamonte (Torino).

Con prontezza e coraggio si tuffava — unitamente ad altro volenteroso — nelle acque di un fiume in soccorso di due giovani in procinto di annegare, riuscendo a trarli in salvo alla riva.

ORTUSO Antonio, vigile del fuoco, il giorno 11 novembre 1961 in Palmi (Reggio Calabria).

Con intervento pronto e coraggioso, dando prova di encomiabile spirito di altruismo, salvava da sicura morte un ragazzo precipitato in una fogna.

STORTI Benito, il giorno 1° gennaio 1962 in Roma.

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle profonde e gelide acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo un vecchio, ivi gettatosi a scopo suicida.

GAMBARATA Guglielmo, il 7 marzo 1962 in Bolzano.

Con generoso slancio e grave rischio della vita, si tuffava nelle gelide e vorticose acque di un fiume, per salvare un bambino in procinto di annegare.

GIOVANNINI Mario, il 7 marzo 1962 in Bolzano.

Visti riuscire vani gli sforzi di altro generoso per salvare un bambino in procinto di annegare, si lanciava, a sua volta, nelle gelide e vorticose acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo il bambino e il primo soccorritore.

TADINI Umberto, guardia di pubblica sicurezza, il 30 marzo 1962 in Napoli.

Arditamente affrontava ed immobilizzava un cavallo imbizzarrito che, trainando una vettura, si era dato a corsa sfrenata lungo un'affollata strada cittadina, con grave rischio per la pubblica incolumità.

MASCHERUCCI Renzo, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1962 in Civitanova Marche (Macerata).

Con generoso impulso si tuffava nelle acque del mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo.

(6495)

Conferimenti di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

CARAVAGLIA dott. Oliviero, il 28 febbraio 1961 in Milano.

SALTALAMACCHIA Gaetano, il 19 settembre 1961 in S. Marina Salina (Messina).

CELESTINI Oddone Fausto, il 3 e 4 febbraio 1962 in Acquaviva di Roccaspinalveti (Chieti).

KELLERMANN Sergio, il 13 maggio 1962 in Monza (Milano).

(6496)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1962.

Determinazione del prezzo industriale per la vendita del sale comune alle industrie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1956, n. 55;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, che determina il prezzo industriale di vendita del sale comune;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo stesso all'attuale situazione del mercato ed al minor costo di produzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, è fissato come segue, per ogni quintale di sale reso alla rinfusa franco a bordo, su vagone o su automezzo partenza:

lire 250, per quantitativi fino a 15.000 tonnellate;

lire 220, per quantitativi oltre 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirare nel periodo di un anno;

lire 213, per quantitativi oltre 40.000 e fino a 50.000 tonnellate, da ritirare nel periodo di un anno;

lire 203, per quantitativi superiori a 50.000 tonnellate da ritirare nel periodo di un anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1962
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 19. — MONACELLI

(6430)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale, con sede in Milano, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle seguenti Provincie:

Alessandria, Ancona, Asti, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Lecce, Lucca, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari, Taranto, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, nonchè nel territorio del comune di Macomer, in provincia di Nuoro.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca commerciale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6504)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.
Autorizzazione al Credito italiano, banca di interesse nazionale, con sede in Genova, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle seguenti Provincie:

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Varese, Bolzano, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Trieste, Udine, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Perugia, Terni, Ancona, Roma, Chieti, L'Aquila, Pescara, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari e Sassari, nonchè nel territorio dei seguenti comuni: Valtournanche (Aosta), Cortina d'Ampezzo (Belluno), Carrara (Massa) e Bosa (Nuoro).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6506)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1962.
Autorizzazione alla Banca agraria Bruno & C., con sede in Asti, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca agraria Bruno & C., con sede in Asti;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca agraria Bruno & C., con sede in Asti, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario

di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei seguenti Comuni:

Antignano d'Asti, Azzano d'Asti, Buttigliera d'Asti, Castagnole Monferrato, Chiusano d'Asti, Cisterna d'Asti, Corsione, Cortazzone, Cunico, Mombercelli, Mongardino, Montechiaro d'Asti, Piea d'Asti, San Martino Alfieri, Scursolengo, Revigliasco d'Asti, Villa San Secondo, Asti, Belveglio, Camerano Casasco, Celle Enomondo, Colcavagno, Cortanze, Cossombrato, Ferrere, Moncucco Torinese, Montaldo Scarampi, Portacomaro, Scandeluzza, Soglio, Vaglio Serra e Vinchio, tutti in provincia di Asti.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agraria Bruno & C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6510)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1962.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana della sigaretta di marca estera Muratti Ambassador (Filter).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1960, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 347, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una sigaretta di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, numero 1545;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, la seguente sigaretta di marca estera è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Muratti Ambassador (Filter), Lit. 19.000 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1962
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 302. — MONACELLI

(6532)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Regione della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della Valle d'Aosta, sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1962.

Roma, addì 8 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Valle d'Aosta
(comprensive dei valori del vitto e alloggi, valutati complessivamene in L. 9.000 mensili).

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DI ALBERGHI				
	Lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª e 4ª Categoria	Locande
Personale di 1ª categoria:					
Uomini oltre 20 anni	58.000	46.000	44.500	—	—
Donne oltre 20 anni	41.000	38.000	36.500	—	—
Personale di 2ª categoria:					
Uomini oltre 20 anni	42.000	38.500	37.000	35.500	33.500
Uomini da 18 a 20 anni	39.000	35.000	33.500	33.000	30.000
Donne oltre 20 anni	35.000	32.000	31.000	29.500	27.500
Donne da 18 a 20 anni	28.000	26.000	24.500	24.000	22.500
Personale di 3ª categoria:					
Uomini oltre 20 anni	37.000	35.500	34.000	32.000	29.000
Uomini da 18 a 20 anni	34.000	32.000	30.500	29.000	26.500
Uomini da 16 a 18 anni	26.000	24.500	24.000	23.000	21.000
Uomini inferiori ai 16 anni	17.000	16.500	16.000	16.000	15.000
Donne oltre 20 anni	30.000	28.500	28.000	26.000	24.500
Donne da 18 a 20 anni	24.500	23.000	22.500	21.500	20.000
Donne da 16 a 18 anni	22.000	20.500	20.000	19.000	18.500

Note:

1) La presente tabella si riferisce alle retribuzioni medie dei 12 mesi dell'anno. Per quanto riguarda la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, i rispettivi contributi saranno versati:

a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'intero ammontare della gratifica dopo la corresponsione della medesima;

b) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sulla base dell'8 % della retribuzione media mensile per ciascuno dei dodici mesi dell'anno, risultante per le singole categorie di alberghi e pensioni.

2) Nel caso di modifica di valori di vitto e alloggio, stabilita con decreto ministeriale per tutte le categorie alberghiere, le rispettive retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Sono applicabili alla sopraripportata tabella dei salari convenzionali tutte le norme dell'Accordo interfederale del 25 ottobre 1961, sulla parità salariale fra il personale maschile e femminile per il personale degli alberghi.

Si precisa che i salari del personale femminile di cui alla tabella sopraindicata, dovranno essere aumentati, per quel personale femminile che svolge mansioni attribuite ordinariamente al personale maschile, in relazione alle norme del citato accordo interfederale, fino a raggiungere il 95 % delle retribuzioni del personale maschile e precisamente l'aumento relativo alla differenza fra scarto retributivo e lo scarto residuo del 5 %, dovrà aver luogo in tre stadi:

un primo aumento del 30 % da applicarsi dall'1 gennaio 1962 (inizio dell'entrata in vigore della tabella dei salari convenzionali);

un secondo aumento del 35 % da applicarsi dall'1 maggio 1962;

un terzo aumento del 35 % da applicarsi dall'1 marzo 1963.

In relazione alla dichiarazione integrativa contenuta nell'accordo 25 ottobre 1961, per quel personale che svolge mansioni prettamente femminili (di cui alla classificazione della tabella *A*, allegata al contratto integrativo regionale dell'1 novembre 1961) non verranno applicati aumenti agli effetti della parità salariale e nessuna variazione dovrà essere, pertanto, apportata alla tabella dei salari convenzionali.

Le retribuzioni del personale femminile, che risultino già pari o superiori al 95 % (novantacinque) delle corrispondenti retribuzioni del personale maschile, per effetto del precedente accordo non subiranno alcuna variazione.

3) Per gli alberghi a carattere normale della Regione: 10 % di riduzione sulle retribuzioni medie, come sopra determinate.

Per gli alberghi a carattere stagionale:

a) 15 % di aumento delle retribuzioni medie, come sopra determinato, se la durata della stagione non è superiore ai 2 mesi;

b) 10 % di aumento delle retribuzioni medie stesse, se la durata della stagione e dell'impiego è superiore ai 2 mesi.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*: BERTINELLI

(6488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Disciplina dell'uso dei simboli delle decorazioni dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »

I simboli delle decorazioni dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » sono costituiti da:

una rosetta con sovrapposta placca in miniatura, il tutto bordato in oro, per il grado di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone;

una rosetta son sovrapposta placca in miniatura, per il grado di Cavaliere di Gran Croce;

una rosetta con croce di smalto bianco — su fondo oro — in miniatura, per il grado di Grande Ufficiale:

una rosetta con sovrapposta croce di smalto bianco in miniatura, per il grado di Commendatore;

una rosetta semplice, per il grado di Ufficiale;

un fiocchetto, per il grado di Cavaliere.

Per gli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati di polizia tali simboli sono costituiti da nastrini, con i colori dell'Ordine, portanti i seguenti segni distintivi:

nastrino con tre corone d'oro, il tutto bordato in oro, per la classe di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone;

nastrino con tre corone d'oro, per la classe di Cavaliere di Gran Croce;

nastrino con due corone d'oro, per la classe di Grande Ufficiale;

nastrino con una corona d'oro, per la classe di Commendatore;

nastrino con una corona d'argento, per la classe di Ufficiale;

nastrino senza alcun segno, per la classe di Cavaliere.

La corona dovrà riprodurre in miniatura quella sovrastante l'insegna metallica ed avere 4 mm. di larghezza alla base e 6 mm. in alto.

(6548)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoche di trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 14 novembre 1962:

E' revocato il decreto ministeriale 17 agosto 1962, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Flaiani Dante nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Acquasanta Terme, stesso distretto.

E' revocato il decreto ministeriale 17 agosto 1962, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Rossi Cesare nel comune di Noventa Vicentina, distretto notarile di Vicenza, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Thiene, stesso distretto.

E' revocato il decreto ministeriale 17 agosto 1962, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Collica Gaetano nel comune di Roma, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Cortona, distretto notarile di Arezzo.

E' revocato il decreto ministeriale 17 agosto 1962, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Massè Vittorio nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Cuorgnè, distretto notarile di Ivrea.

E' revocato il decreto ministeriale 17 agosto 1962, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Granaglia Andrea nel comune di Almese, distretto notarile di Torino, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Frossasco, stesso distretto.

(6507)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1962, registro n. 31 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 32.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6553)

Autorizzazione al comune di Portoscuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1962, registro n. 31 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Portoscuso (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6551)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1962, registro n. 31 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Montevago (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6552)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1962, registro n. 31 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 183.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6554)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1962, n. 47621, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

ELENCO « A »

provincia di Salerno: è incluso il centro urbano del comune di Praiano e la frazione di Vettica Maggiore.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6489)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo di Casorate Primo, con sede in Casorate Primo (Pavia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1962, la Società cooperativa di consumo di Casorate Primo, con sede in Casorate Primo (Pavia), costituita per rogito Piccaluga in data 15 febbraio 1945, repertorio 958, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Antonino Bosco.

(6422)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima ing. Scelfo - S.A.I.S., Enna.

Con decreto 8 ottobre 1962 del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società anonima ing. Scelfo - S.A.I.S. - con sede in Enna.

(6397)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Autofiloviari Civitanova (ATAC), Civitanova Marche (Macerata).

Con decreto 24 ottobre 1962 del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Azienda Trasporti Autofiloviari Civitanova (ATAC), con sede in Civitanova Marche (Macerata).

(6398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 7 agosto 1962 il notaio dottor Davide Casanova, residente ed esercente in Ovada, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico da eseguirsi presso la Direzione provinciale del tesoro di Alessandria.

Roma, addì 12 novembre 1962

Il direttore generale: GRECO

(6556)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 16 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,87	620,75	620,83	620,80	620,80	—	620,80	620,85	620,83	620,80
$ Can.	576,80	575,25	575,50	575,70	575,25	—	575,75	576,60	576,62	575,50
Fr. Sv.	143,86	143,87	143,86	143,875	143,85	—	143,865	143,85	143,86	143,85
Kr. D.	89,69	89,70	89,72	89,70	89,65	—	89,71	89,70	89,70	89,70
Kr. N.	86,81	86,81	86,84	86,805	86,70	—	86,81	86,80	86,81	86,80
Kr. Sv.	120,28	120,31	120,33	120,35	120,20	—	120,33	120,30	120,35	120,35
Fol.	172,25	172,36	172,48	172,43	172,40	—	172,44	172,20	172,30	172,25
Fr. B.	12,48	12,482	12,485	12,4775	12,48	—	12,48125	12,48	12,48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,72	126,70	126,71	126,695	126,70	—	126,69	126,70	126,70	126,70
Lst.	1739,03	1739 —	1739,15	1738,75	1738,75	—	1738,825	1739,10	1739,05	1739 —
Dm. occ.	154,96	154,90	154,87	154,905	154,85	—	154,87	154,95	154,92	154,90
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,0325	24,029	24 —	—	24,029	24,03	24,02	24,035
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,69	21,75	—	21,68	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 16 novembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,60
Redimibile 3,50 % 1934	93,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,80
1 Dollaro canadese	575,725
1 Franco svizzero	143,87
1 Corona danese	89,705
1 Corona norvegese	86,807
1 Corona svedese	120,34
1 Fiorino olandese	172,435
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,692
1 Lira sterlina	1738,787
1 Marco germanico	154,887
1 Scellino austriaco	24,029
1 Escudo port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato integrativa del concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Decreta

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova della Corte dei conti, indetto con decreto 24 maggio 1962, è fissata per il giorno 15 dicembre 1962.

La prova stessa avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 13 novembre 1962

Il Presidente: CARBONE

(6559)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il passaggio nel servizio permanente effettivo di quindici tenenti dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dall'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di quindici tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali ai quali non ritenesse di poter consentire il trasferimento nel servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

c) recapito;

d) elenco dei documenti prodotti a corredo della domanda stessa;

e) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie.

Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del presente bando, dovrà essere allegato uno dei sottonotati titoli di studio (diploma originale o certificato con votazioni):

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati, gli interessati potranno inoltre allegare i seguenti documenti:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

3) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 5.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorso, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato con documento caratteristico (note o rapporto personale in conformità alle disposizioni di cui alla circolare n. 0/3000/5 SC in data 10 settembre 1958), che si riferisca a periodo di servizio la cui data terminale coincida con quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione o che risulti ad essa anteriore di non oltre trenta giorni. Nel primo caso sul frontespizio del documento stesso dovrà essere apposta la seguente annotazione: «Redatto in base a quanto previsto dalla lettera *a*) dell'art. 5 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale . . . . cui l'interessato ha chiesto di partecipare»;

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato ai sensi della circolare ministeriale n. 6/130/5 SC in data 22 gennaio 1957;

c) una copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale e della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviato per conoscenza, con le complete generalità dell'aspirante al concorso, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà al Ministero per le decisioni definitive.

Art. 6.

I competenti comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione, comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dell'art. 3, e di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 10, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per la istruttoria delle pratiche.

Disporranno quindi che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 7, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo di residenza, nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato all'interessato seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

La Commissione medica accerterà, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace ed in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a metri 1,68;

2) abbiano «visus» pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 4 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 D. quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscono la voce ordinaria di conversazione ad otto o più metri da un lato ad a più di cinque metri dall'altro (VOC. = Au. m. 8, Au. + m. 5).

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Le Commissioni (di prima istanza o di appello) dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace ed in guerra, quale tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Art. 8.

Gli aspiranti riconosciuti fisicamente idonei, verranno sottoposti, dal Centro di psicologia applicata per l'Arma dei carabinieri, agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento del particolare servizio d'Istituto.

I concorrenti dichiarati non idonei in sede di tali accertamenti, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) la documentazione psico-tecnica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la graduatoria

Art. 9.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali, militari e psico-attitudinali per il particolare servizio d'Istituto;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera a);

60 punti per i titoli di cui alla lettera b);

20 punti per i titoli di cui alla lettera c).

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

Da tale graduatoria saranno esclusi coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente art. 10.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 12.

I tenenti in servizio permanente effettivo, vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri e, se dichiarati idonei, negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 13.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza, per insufficiente attitudine al servizio d'Istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 21 settembre 1962

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1962
Registro n. 78, *foglio n.* 282

(6533)

Concorso per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del Servizio permanente effettivo di sei tenenti del Servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili. Essi dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e della statura minima di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dal concorrente redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda. Il Ministero della difesa-Esercito, non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito;

stato civile, con generalità complete se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti e categorie assimilate come dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in chimica od in farmacia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato. E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti, residenti all'estero, potranno nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 3 presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti di cui all'articolo precedente.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità. Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale della sanità militare).

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al Comando del distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità e condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni, (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, e che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal maggiore generale del Servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti, presidente;

da due docenti universitari o, se ufficiali in servizio permanente effettivo, liberi docenti, membri;

da due ufficiali del Servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti, di grado non inferiore a maggiore, membri;

da un ufficiale del Servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti di grado non inferiore a maggiore, membro supplente;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe, segretario senza diritto a voto.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero della difesa-Esercito sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione alle prove del concorso.

Art. 10.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare dalla quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratica) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente cinque, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto a sostenere le altre.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova, saranno considerati rinunzianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione (durata massima otto ore);

b) prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato da un numero complessivo di acidi e basi non superiore a sei (durata massima, otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica o quelle altre opere di chimica o farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione;

c) prove orali (durata massima 40 minuti);

1) discussione su argomenti di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica e sulle prove pratiche eseguite;

2) leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico o del farmacista.

La prova scritta avrà inizio alle ore 8,30. I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 7,30 provvisti dell'occorrente per scrivere.

La carta sarà provveduta dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Ogni foglio porterà il timbro del Ministero difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare) e la firma di almeno un membro della Commissione esaminatrice.

I lavori presentati su carta non timbrata e non firmata non saranno validi.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il 15° giorno dalla data della prova orale medesima, i sottonotati documenti, prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal Prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

2) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100);

3) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200);

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di completamento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel Servisio sanitario - Ruolo ufficiali chimici farmacisti, nell'ordine di graduatoria. L'anzianità assoluta nel grado sarà determinata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno di ufficio dichiarati rinuncianti alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti chimici farmacisti frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 25 settembre 1962

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1962
Registro n. 78, *foglio n.* 283

ALLEGATO
(Art. 3 del bando)

Modulo di domanda
in carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali - 6ª divisione reclutamento — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al (Distretto militare o Corpo) . . . . . di . . . . residente a (1) . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici-farmacisti, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 novembre 1962.

All'uopo dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego i seguenti documenti (6) . . . .

. . . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(6534)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esame e per titoli a ottantasei posti di analista di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva per il servizio repressioni frodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico n. 3 sopracitato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sopracitata, è necessario provvedere, mediante apposito concorso, al conferimento dei posti disponibili nella qualifica di analista di 2ª classe, iniziale del ruolo di cui alla tabella IV, annessa alla citata legge n. 1304 da espletare fra coloro che, da almeno un biennio e senza soluzione di continuità, prestino la propria opera per la analisi del servizio della repressione delle frodi;

Considerato inoltre che è in corso la copertura di quattro posti di organico del ruolo di cui alla citata tabella IV mediante l'inquadramento previsto dall'art. 33 della menzionata legge n. 1304 e che quindi possono mettersi a concorso ottantasei posti disponibili dei novanta dell'intero organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a ottantasei posti nella qualifica iniziale di analista di 2ª classe (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla tabella IV, annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti di chimica bromatologica, di chimica analitica quantitativa e qualitativa, sui metodi di analisi e la legislazione in materia di repressione frodi di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario.

L'esame s'intenderà superato se il candidato vi avrà riportato una votazione di almeno sette decimi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, cioè il 4 gennaio 1962, posseggano i seguenti requisiti.

a) diploma di laurea in chimica, e chimica industriale, e in chimica farmaceutica, e in scienze naturali, e in scienze biologiche, o in scienze agrarie;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore a 55 anni, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia;

d) che alla data predetta, da almeno un biennio, dopo il conseguimento della laurea prescritta e senza soluzione di continuità, abbiano prestato la propria opera per le analisi del servizio delle repressioni delle frodi, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) buona condotta. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 3.

Ai fini della copertura, da effettuarsi nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre

1961, n. 1304, dei posti disponibili nella qualifica di analista di 1ª classe, la partecipazione al concorso, previsto nel secondo comma dell'art. 35 della citata legge n. 1304, è subordinata alla condizione di avere ottenuto la nomina ad analista di 2ª classe.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e sottoscritta dall'aspirante deve essere indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - IV Coordinamento - Divisione X, e deve pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande che perverranno per qualsiasi causa oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti in in carta legale:

a) l'originale diploma di una delle lauree prescritte, o copia di essa, autenticata dal notaio, cancelliere, o segretario comunale, o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e il certificato, in carta legale rilasciato dal Rettore dell'Università, con l'indicazione della votazione riportata nelle singole materie e quella del voto di laurea;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

g) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva, per i riformati;

h) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con prole;

i) certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal direttore dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi e convalidato dal direttore generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attestante la data in cui il candidato è stato assunto ed ha disimpegnato, senza soluzione di continuità fino alla data del presente bando di concorso, la propria opera per le analisi del servizio per la repressione delle frodi, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè il modo come è stato disimpegnato detto servizio.

I candidati debbono allegare inoltre un elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli che presentano unitamente agli altri documenti sopra richiesti per il concorso.

Detti titoli possono essere quelli di studio non richiesti per la partecipazione al concorso, quelli attestanti il servizio svolto presso altre Amministrazioni statali o enti pubblici, eventuali pubblicazioni concernenti il servizio della repressione delle frodi, ecc.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato in base agli esami, di cui all'art. 1 ed i titoli presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1962

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1962
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 379

(6466)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 255 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 3 settembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuto che, dato lo scarso numero di domande prodotte per la partecipazione al concorso anzidetto, si rende opportuno disporre la proroga fino al 2 dicembre 1962 del termine di presentazione delle istanze di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1962, citate nelle premesse, è prorogato fino al 2 dicembre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: Ariosto

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1962
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 293

(6558)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1962, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 104, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (cariera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano);

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili.

Membri:

Mancinelli prof. Mario, ordinario di materie giuridiche nell'Istituto tecnico « Quintino Sella » di Roma;

Martini prof. Alfredo, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico « Quintino Sella » di Roma;

Morgetano dott. Fernando, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Giannella dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio.

Segretario:

De Matteis nata Cipriani, dott.ssa Nicoletta, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 a carico del cap. 16 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1962-1963 e corrispondente degli esercizi successivi, oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art. 9 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma a carico del cap. 13 dello stato di previsione medesimo e corrispondente degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º agosto 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1962
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 243

(6498)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3651 del 28 febbraio 1962, con il quale è stato indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961 nei seguenti Comuni della provincia: Piano di Sorrento, Roccarainola, Forio d'Ischia, San Paolo Belsito;

Ritenuto la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui sopra:

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1961 è così costituita:

Presidente:

Rizzoli dott. Angelo Maria, vice prefetto.

Componenti:

Tecce prof. Nicola, medico provinciale;

Tesauro prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Napoli;

Giliberti dott. Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia;

Caputo Concetta, ostetrica condotta presso il comune di Sorrento,

Segretario:

Limata dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

Napoli, addì 2 novembre 1962

Il medico provinciale: TECCE

(6593)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 794 in data 20 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari al 30 novembre 1961 è costituita come appresso:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria:

Silvestris dott. Salvatore, veterinario condotto.

Il dott. Ressa Donato, dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, espleterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari.

Bari, addì 6 novembre 1962

Il veterinario provinciale: FERRARO

(6468)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.